

**ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL
CURONE**

**CONCESSIONE D'USO AGRICOLO AREA PRATO-PASCOLIVA DI PROPRIETA'
DELL'ENTE IN LOCALITA' CA SOLDATO – COMUNE DI MONTEVECCHIA**

* * * * *

TRA

L'Ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, rappresentato dal Direttore Dr. Michele Cereda, domiciliato per la sua figura presso la sede legale dell'Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone, in qualità di Direttore del medesimo Ente, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

E

L' Azienda:

- Az. Agricola con sede in
codice fiscale : P.IVA :

PREMESSO

che l'Ente Parco con delibera di C.d.G. n. 18/2024 ha approvato il programma per la gestione delle aree verdi di Ca Soldato per gli anni 2024-25-26;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. L'Ente Parco concede alla sopracitata Azienda Agricola l'uso agricolo dell'area di proprietà dell'Ente sita intorno alla struttura di Ca' del Soldato per totali 18.000 mq circa, come individuato nell'allegata planimetria (Allegato B).
L'area è identificata catastalmente dai mappali : 124, 127, 128, parte di 266 del comune di Montevecchia.
La concessione ha validità per gli anni 2024-25-26 con termine ultimo nel 11.11.2026.
2. A fronte della concessione, l'azienda si impegna:
 - al pagamento di euro..... \annualità a favore dell'Ente Parco.
3. L'utilizzo dell'area prato-pascoliva è regolato dalle seguenti condizioni specifiche:
 - L'obbiettivo della concessione è finalizzato alla conservazione e miglioramento del prato stabile. Sarà quindi effettuabile la sola attività agricola finalizzata all'obbiettivo consistente nello sfalcio con barra falciante e raccolta dell'erba per fienagione per un minimo di n.2 tagli ed un massimo di n.3 tagli\anno.
 - La superficie potrà essere condotta a prato – pascolo, con possibile presenza di bestiame solo al termine della stagione vegetativa, con modalità che tengano conto dell'elevata fruizione dell'area adiacente, assicurando quindi il decoro dei luoghi.
 - Deve essere rispettata la vegetazione arbustiva e arborea lungo i fossi ed i corsi d'acqua.
 - Il primo taglio deve essere effettuato non prima del 15 maggio.

- Non è ammesso lo spargimento di liquami. È ammesso solo lo spargimento di letame maturo.
 - Qualora la superficie sia utilizzata a pascolo, il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente la superficie disponibile. Allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate. Al termine del periodo di pascolo dovrà essere eseguito il taglio della vegetazione eventualmente rimasta e dovrà essere rimossa la recinzione.
 - Deve essere eseguito n.1 intervento di il taglio dei rovi e della vegetazione rimanente a fine stagione, su tutte le rive presenti e sui bordi di tutta la superficie a prato all'interno dell'area affidata.
4. La concessione è regolata dalle seguenti condizioni generali:
- E' vietato mutare la destinazione, sublocare o cedere tutta o parte dell'area anche gratuitamente.
 - I terreni oggetto della concessione non possono essere iscritti nel fascicolo aziendale dell'affidatario.
 - L'azienda si impegna ad eseguire correttamente quanto concordato esonerando l'Ente Parco da ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni di diritti cagionati a terzi nell'utilizzo dell'area, come pure per le attività ivi svolte ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
 - L'azienda assume a suo totale carico ogni macchina o attrezzatura necessaria e relative abilitazioni per la corretta esecuzione dell'intervento.
 - E' fatto obbligo all'azienda nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.
 - Il mancato utilizzo del prato-pascolo per l'intera stagione o parte di essa, qualora la produttività del fondo risulti compromessa o diminuita, comporta la cessazione della concessione ed il pagamento del prezzo base d'asta di due annualità (euro 900,00) come indennizzo.
 - La rinuncia da parte dell'affidatario alla concessione, se avviene nel corso della stagione vegetativa (01 marzo – 11 novembre) o nel periodo preparatorio alla stagione produttiva (mese di febbraio), comporterà il pagamento del prezzo base d'asta di una annualità (euro 450,00) come indennizzo.
 - Viene posta come a garanzia dell'esecuzione del taglio dei rovi della vegetazione rimanenti sulle superfici e sulle rive, una cauzione pari al costo a base d'asta di un'annualità (euro 450,00), da versarsi anticipatamente all'Ente all'inizio di ogni annualità. La verifica di corretta esecuzione dell'intervento spetta all'Ente Parco. Se l'esecuzione dell'intervento non avviene, od avviene in parte, la cauzione verrà trattenuta per intero, o in parte (in relazione al non eseguito) dall'Ente a titolo di rimborso.
 - In caso di mancato rispetto di anche solo una delle condizioni della presente concessione l'Ente provvederà a comunicare per iscritto all'azienda un atto di diffida. Qualora l'azienda non provveda ad adempiere nei modi e nei tempi indicati nella

diffida, comporterà il pagamento di una penalità pari ad euro 30 per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini indicati. Superate le 4 settimane di penalità l'Ente Parco potrà rescindere l'accordo con l'azienda. Tale rescissione comporterà comunque per l'azienda il pagamento dell'importo massimo di penalità pari ad euro 900,00.

- E' fatto obbligo all'azienda risarcire la stazione appaltante di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa, per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione, fosse costretta a ricorrere alle vie legali.

5. Migliorie ed oneri a carico del concedente:

- sono a carico del Parco, nei limiti delle disponibilità economica e delle priorità individuate dall'ente, i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo.
- Il Parco ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati all'affittuario mediante comunicazione via PEC, con almeno 10 giorni di anticipo.

6. Per motivi di interesse pubblico o comunque per mutate esigenze gestionali, l'Ente potrà risolvere anticipatamente la concessione.

7. Tutte le eventuali controversie tra le parti, qualora non si possa risolverle direttamente, saranno disciplinate dal tribunale di Lecco.

8. A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'AZIENDA AGRICOLA

PER L'ENTE PARCO - Dr. Michele Cereda
